

REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2026

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Comunicato della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche:
Zona Geografica più ampia Piemonte – Testo della proposta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG**

Documento allegato

RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO"

Approvato DOC con DPR 22.10.1987 G.U.75 - 30.03.1988
Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248 - 22.10.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014
Modificato con DM 09.07.2014 G.U. 165 - 18.07.2014
Modificato con DM 31.03.2020 G.U. 95 - 02.04.2020
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità – Vini DOP e IGP
Modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 G.U.U.E. n.C229-13.07.2020 del Reg. UE n. 2019/33

Articolo 1 - Denominazione e vini

Omissis

Articolo 2 - Base ampelografica

Omissis

Articolo 3 - Zona di produzione

Omissis

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Omissis

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Omissis

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

Omissis

Articolo 7 - Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "naturale", "scelto", "selezionato", "vecchio" e simili.

2. Nella designazione e presentazione del vino a

PROPOSTA DI MODIFICA "RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO"

Approvato DOC con DPR 22.10.1987 G.U.75 - 30.03.1988
Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248 - 22.10.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014
Modificato con DM 09.07.2014 G.U. 165 - 18.07.2014
Modificato con DM 31.03.2020 G.U. 95 - 02.04.2020
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità – Vini DOP e IGP
Modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 G.U.U.E. n.C229-13.07.2020 del Reg. UE n. 2019/33

Articolo 1 - Denominazione e vini

Omissis

Articolo 2 - Base ampelografica

Omissis

Articolo 3 - Zona di produzione

Omissis

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Omissis

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Omissis

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

Omissis

Articolo 7 - Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "naturale", "scelto", "selezionato", "vecchio" e simili.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di

denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31 comma 10 della L.238/2016.

3.1. La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato”.

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” la menzione “riserva” è attribuita ai vini a D.O. che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento non inferiore a due anni.

5. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8 – Confezionamento

Omissis

Articolo 9 - Legame con l’ambiente

Omissis

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

Castagnole Monferrato” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31 comma 10 della L.238/2016.

3.1. La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato”.

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” la menzione “riserva” è attribuita ai vini a D.O. che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento non inferiore a due anni.

5. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

6. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L’indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Ruchè di Castagnole Monferrato, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8 - Confezionamento

Omissis

Articolo 9 - Legame con l’ambiente

Omissis

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis